

COMUNE DI CAPANNORI
(PROVINCIA DI LUCCA)

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) e questo giorno ____ (____) del mese di _____,
nella Sede Municipale di Capannori ubicata in Capannori (Lu), capoluogo, Piazza
Aldo Moro, 1,

SCRITTURA PRIVATA

Tra le seguenti parti:

-, in persona del Liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*,, con
sede in, P IVA, giusta autorizzazione assembleare assunta in data
assistita dagli Avv.ti Giovanni Maria Matino, Paolo Lenci e Simona Pieri

DA UN LATO

E

COMUNE DI CAPANNORI, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in
Capannori, Piazza Aldo Moro n. 1, P IVA 00170780464, giusta delibera di giunta
del 19.02.2024 assistito dall'Avv.to Luca Fontirossi

DALL'ALTRO LATO

PREMESSO CHE

- Tra e il Comune di Capannori sono state sottoscritte due convenzioni:

a) La prima, datata 05.10.2006, con la quale l'Ente affidava a l'incarico di
progettare, realizzare e gestire un impianto fotovoltaico da installarsi presso la
sede del Comune di Capannori.

A mente della convenzione, l'impianto sarebbe rimasto di proprietà del
Comune; si era impegnata a provvedere alla manutenzione e
all'adeguamento dell'impianto; i costi dell'intervento e della successiva
manutenzione sarebbero rimasti a carico di per venti anni (durata della
tariffa incentivante); come parziale ristoro dei costi di progettazione,
realizzazione e gestione il Comune avrebbe ceduto (come in effetti è
accaduto) l'intero credito ventennale derivante dalla tariffa incentivante
erogata dal; per la gestione e la manutenzione, infine, il Comune avrebbe
dovuto corrispondere un corrispettivo pari al 50% del risparmio di energia

goduto dal Comune; per il caso di risoluzione del contratto, il Comune avrebbe dovuto corrispondere a, al netto della tariffa incentivante incassata da quest'ultima, il costo degli impianti.

- b) La seconda, datata 23.03.2009, con la quale l'Ente affidava a l'incarico di progettare, realizzare, collaudare, gestire e mantenere degli impianti fotovoltaici da installarsi presso le sedi delle scuole medie di Capannori, Lammari, Camigliano e San Leonardo in Treponzio.

Anche tale seconda convenzione prevedeva che gli impianti sarebbero rimasti di proprietà del Comune; i costi dell'intervento e della successiva manutenzione sarebbero rimasti a carico di per venti anni (durata della tariffa incentivante); come parziale ristoro dei costi di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti il Comune avrebbe ceduto a (come in effetti è accaduto) l'intero credito ventennale derivante dalla tariffa incentivante erogata dal; per la gestione e la manutenzione, infine, il Comune avrebbe dovuto corrispondere aun corrispettivo pari ad una percentuale da determinarsi sul risparmio di energia; la convenzione prevedeva anche che, per il caso di scioglimento della società, il Comune di Capannori avrebbe dovuto corrispondere a, al netto della tariffa incentivante *medio tempore* incassata da quest'ultima, il costo lordo degli impianti realizzati e gli oneri finanziari fatturati in riferimento alle spese sostenute; per il caso di risoluzione, il Comune avrebbe dovuto corrispondere a, al netto della tariffa incentivante incassata da quest'ultima il costo, al lordo dell'IVA, degli impianti e gli oneri finanziari.

- Con ricorso ritualmente depositato dinanzi al Tribunale di Lucca, la Societàchiedeva l'emissione di un provvedimento di ingiunzione nei confronti del Comune di Capannori, per la somma di Euro 89.060,00, quale importo dovuto a saldo delle fatture n. 8 e 9 del 14.06.2019, n. 1 del 24.02.2020 e n. 2 del 01.07.2020, tutte emesse a titolo di compenso per l'attività di manutenzione degli impianti fotovoltaici installati presso i quattro edifici scolastici di proprietà del Comune; attività svolta dalla ricorrente in esecuzione di quanto pattuito nella convenzione siglata tra le parti in data 23.03.2009 e sopra richiamata sub lett. b).

- Il Tribunale accoglieva il ricorso (D.I. n. 1281/2020) e, pertanto, ingiungeva al Comune di Capannori il pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
- Il ricorso e il decreto venivano ritualmente notificati in data 05.10.2020.
- Avverso il provvedimento monitorio, il Comune di Capannori promuoveva formale opposizione contestando, da un lato, la unilaterale quantificazione delle somme richieste da, attesa la mancata concreta determinazione del corrispettivo della manutenzione che, a mente della convenzione, avrebbe dovuto essere individuata in una percentuale sul risparmio di spesa da concordarsi tra le parti; dall'altro, proprio il mancato svolgimento delle opere di manutenzione degli impianti da parte di che, conseguentemente, avrebbe comportato una minore produttività degli stessi.

In ragione di quanto sopra, il Comune di Capannori contestava l'esistenza degli stessi presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo per essere, l'asserito credito invocato da, privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (atteso che l'importo azionato era il frutto della determinazione unilaterale di quest'ultima, non essendo stata concordemente individuata tra le parti la percentuale di spettanza dimedesima) e, in ogni caso, l'esistenza di qualsivoglia proprio debito.

In ogni caso, il Comune chiedeva, in via riconvenzionale, che fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale contestato, quantificando gli stessi in Euro 52.664,97.

- Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo assumeva il n. 4121/2020 R.G. del Tribunale di Lucca e la causa veniva assegnata alla Dott.ssa quale Giudice Istruttore (successivamente sostituita dalla Dott.ssa e, da ultimo, dal Dott.).
- Nel giudizio *de quo* si costituiva ritualmente contestando integralmente la pretesa risarcitoria di parte opponente ed insistendo nella richiesta di condanna al pagamento dell'importo oggetto di iniziativa monitoria.
- Depositate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita mediante svolgimento di una Consulenza d'Ufficio tecnico-contabile afferente le varie

problematiche sollevate dalle parti in merito alla gestione degli impianti fotovoltaici insistenti sul tetto dei quattro edifici scolastici.

- Nelle more del giudizio, con delibera del 21.01.2022, la società veniva posta in liquidazione.
- Con nota PEC del 22.02.2022 il Liquidatore dicomunicava al Comune di Capannori l'apertura della procedura di liquidazione della società e, conseguentemente, in ragione del mutato assetto societario e delle modificate prospettive imprenditoriali della società, sollecitava la rendicontazione dei rapporti in essere con l'Ente, dovendosi, tra l'altro, procedere alla attualizzazione degli impegni ed obblighi a suo tempo assunti. Ciò, anche in ragione del dettato contrattuale delle due convenzioni che prevedevano, per l'ipotesi di scioglimento di, una difforme regolamentazione.
- Sempre con la medesima nota pec del 22.02.2022, la in Liquidazione inviava prospetto analitico delle somme da essa ritenute come dovute dal Comune di Capannori, sia a titolo di residuo corrispettivo per installazione degli impianti, sia a titolo di ristoro dei relativi oneri finanziari al netto, ovviamente, delle somme già incassate dal..... in relazione alle convezioni di incentivazione in essere e in relazione ai relativi contratti di cessione di credito stipulati, per un importo complessivo di **€ 318.846,92**, maturato alla data del 31.12.2021.
- A fronte della conseguente quantificazione economica operata per l'effetto da, il Comune di Capannori contestava le relative pretese, eccependo che la mancata esecuzione degli interventi manutentivi agli impianti fotovoltaici da parte di aveva comportato un minor rendimento degli stessi. In ogni caso, il Comune rinviava – quanto meno per gli impianti posti sugli edifici scolastici - agli esiti dell'accertamento peritale svolto nel giudizio pendente.
- Tra le parti sono successivamente intercorsi plurimi incontri all'esito dei quali, grazie anche ai buoni uffici dei rispettivi legali, è emersa la volontà – pur senza riconoscimento alcuno e al solo fine porre termine al contenzioso pendente ed evitare l'insorgenza di nuove vertenze giudiziali correlate alle vicende sopra rappresentate - di definire in via transattiva tutti i rapporti tra le stesse pendenti nei termini *infra* riportati.

- In ragione di quanto sopra, in data 28.11.2023 in liquidazione ha provveduto a riconsegnare al Comune di Capannori la disponibilità giuridica degli impianti e a concordare la retrocessione, in favore di quest'ultimo, dei crediti che erano stati originariamente trasferiti in capo a, con decorrenza a far data dal 1° luglio 2023 (rimanendo i crediti a tale data precedenti di competenza di).
- In data 13.12.2023, in effetti, è stata formalizzata tra le parti la retrocessione dei suddetti contratti.

Tanto sopra premesso, tra le parti in epigrafe indicate si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
- 2) Le parti, con il presente accordo, dichiarano di risolvere, come in effetti risolvono, le convenzioni in epigrafe indicate regolamentando, come da capi che seguono, gli effetti della risoluzione medesima e, in ogni caso, i rapporti patrimoniali tutti in essere tra le parti.
- 3) Il Comune di Capannori - in via transattiva e pur senza riconoscimento alcuno - si impegna a corrispondere, nei termini e con le modalità *infra* indicati, in favore della società, a tacitazione di ogni pretesa di quest'ultima, reveniente direttamente o indirettamente dalle convenzioni in epigrafe indicate, la somma complessiva di € 120.000,00 (Euro centoventimila/00).

L'importo sopra indicato tiene conto, oltre che dei crediti vantati da in Liquidazione per le causali di cui in premessa, anche delle pretese risarcitorie tutte e dei conguagli richiesti dal Comune, anche in sede giudiziale.

- 4) La in Liquidazione dichiara di avere pendenze aperte in tema di regolarità contributiva verso enti assistenziali e previdenziali, e, quindi, è in difetto, in tema di DURC, per un ammontare al 24/01/2024 di Euro 6.217,43 Ciò posto e detto, in Liquidazione, autorizza il Comune di Capannori a procedere alla regolarizzazione e alla definizione diretta di dette pendenze, in tema di regolarità contributiva, detraendo l'importo

necessario allo scopo dalla somma complessivamente convenuta a titolo transattivo, pari ad € 120.000,00, e provvedendo direttamente e contestualmente al relativo saldo. Il Comune dovrà dare tempestiva prova a dell'avvenuto pagamento una volta che abbia provveduto al relativo incombente.

- 5) Le spese di CTU liquidate nella causa RG n.4121/2020 Trib. Lucca nella misura di € 13.829,92 (al lordo di ritenuta d'acconto) come da parcella n. 26 del 29.02.2024 a carico solidale delle parti, verrà corrisposta integralmente dal Comune di Capannori in favore del CTU, detraendo poi la metà delle stesse dalla somma complessivamente dovuta a Il Comune dovrà esibire a copia del documento contabile attestante l'intervenuto pagamento nonché della fattura quietanzata rilasciata dal professionista, nel caso di specie da società ad esso riferibile Studio, nominato quale CTU, manlevando e/o tenendo indenne dalle medesime pretese avanzate nei suoi confronti dal predetto CTU nelle more del pagamento.
- 6) in Liquidazione, a sua volta, pur senza riconoscimento alcuno e al solo ed esclusivo fine di transigere – dichiara di accettare come in effetti accetta la somma sopra indicata – al netto dei pagamenti effettuati come individuati nei precedenti punti - a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa creditoria dalla stessa avanzata sia in sede giudiziale che stragiudiziale.
- 7) La somma di Euro 120.000,00 (Euro centoventimila/00) o la minor somma reveniente dagli adempimenti come specificati ai punti 4) e 5), sarà corrisposta entro e non oltre il 29 marzo 2024 mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate conto corrente intestato alla societàpresso la filiale di
- 8) Con il puntuale ed esatto pagamento e con la ricezione della somma sopra indicata, le parti dichiarano di non aver niente altro a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione ed eccezione connessa e/o dipendente dalle vicende meglio descritte in premessa.

- 9) In particolare, il Comune dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsivoglia richiesta afferente lo stato di manutenzione e conservazione degli impianti fotovoltaici di cui in premessa che, già al medesimo riconsegnati, sono stati accettati nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovavano., per parte sua, dichiara di accettare, come in effetti accetta, tale rinuncia.
- 10) Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente dinanzi al Tribunale di Lucca e meglio descritto in premessa, verrà abbandonato con spese di lite integralmente compensate tra le parti; integralmente compensate tra le parti anche le spese di assistenza legale e di assistenza tecnica riferite alle trattative intercorse tra le parti e alla formalizzazione del presente accordo. L'abbandono del giudizio avverrà mediante la mancata comparizione delle parti alla prossima udienza che verrà fissata dinanzi al Tribunale di Lucca - Giudice Dott. in data 15 Marzo 2024 e/o alle udienze che verranno successivamente eventualmente fissate ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
- 11) La presente scrittura privata è registrabile in caso d'uso. L'eventuale costo di registrazione della presente scrittura privata ed ogni conseguente, anche a titolo di multa o penale, che si rendesse necessaria per la inadempienza di una delle due parti a quanto qui pattuito, sarà a carico della parte che con il suo inadempimento l'avrà resa necessaria.

La proposta consiste nella copia del presente accordo sottoscritta in ogni sua pagina da parte di e dei propri legali ed invio dello stesso all'indirizzo di posta elettronica certificata al procuratore del Comune di Capannori di seguito indicato:

L'accettazione consisterà nella sottoscrizione del presente accordo in ogni sua pagina dal Comune di Capannori e dal proprio legale ed inviata per posta elettronica certificata ai Procuratori di come in epigrafe indicati e individuati, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Sottoscrivono la presente scrittura anche i legali per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13, VIII comma Legge n. 247/2012

Avv.to Luca Fontirossi

Avv.to Giovanni Maria Matino

Avv.to Paolo Lenci

Avv.to Simona Pieri